PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 3120/2014 – Area II S.E.

Firenze, 4 marzo 2014

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Provincia di Firenze
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari Prefettizi
dei Comuni di
FIGLINE E INCISA VALDARNO
SCARPERIA E SAN PIERO

Al Sigg.ri Ufficiali elettorali
dei Comuni della Provincia di Firenze
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, di attuazione della direttiva 2013/1/UE sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, concernente: "Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini".

Le norme del suddetto decreto introducono le necessarie modifiche alle nostre disposizioni legislative che regolano le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94), al fine di attuare la suddetta direttiva 2013/1/UE che ha **semplificato l'esercizio dell'elettorato passivo** al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Ed invero, l'esperienza applicativa della direttiva 93/109/CE nelle precedenti elezioni europee ha evidenziato le difficoltà che incontrano i suddetti cittadini dell'Unione ad individuare le Autorità del Paese di origine competenti a rilasciare l'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità ed a ricevere il documento stesso nei tempi utili per presentare la propria candidatura; ciò ha, di fatto, ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo al di fuori del proprio Stato membro d'origine.

Per tali motivi, le modifiche introdotte prevedono, ai fini della presentazione della candidatura, **la sostituzione del suddetto attestato con una semplice autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.**

Prefettura - UTG - FIRENZE - 02 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0021472 del 06/03/2014

Si prevede, infatti, che il referente dello Stato di residenza notifichi al referente dello Stato d'origine le dichiarazioni presentate, affinché quest'ultimo verifichi se il candidato non sia ivi decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo.

Ovviamente, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 11/2014 si riferiscono allo scambio di informazioni sia per i cittadini di altro Stato membro residenti in Italia che intendano qui candidarsi al Parlamento europeo sia, specularmente, ai cittadini italiani residenti in altro Stato membro che si candidano a parlamentare europeo in tale Stato di residenza.

In particolare, l'articolo 1 del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94.

La lettera a) dispone che il cittadino di altro Stato membro dell'Unione, che intenda qui candidarsi alle elezioni europee, dichiari, oltre alla cittadinanza e all'indirizzo in Italia, anche data e luogo di nascita nonché l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; ciò, per assicurare una sua più sicura identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La lettera b) prevede l'inserimento della lettera c-*bis*) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, con cui si amplia il contenuto della dichiarazione del candidato, prevedendosi, come detto, che lo stesso debba autodichiarare di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Con la lettera c) viene disciplinato il procedimento per lo scambio di informazioni tra gli Uffici elettorali circoscrizionali preposti all'ammissione delle candidature anche dei cittadini di altro Stato membro - che in attesa della verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni devono essere ammessi con riserva - e il referente italiano nonché tra quest'ultimo e i referenti degli altri Stati membri. Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi all'interno del territorio nazionale è prevista la trasmissione dei dati tramite posta elettronica certificata.

Il referente designato dal Ministro dell'interno prenderà preliminarmente contatti con gli Uffici elettorali circoscrizionali, affinché, tra l'altro, tali Uffici gli trasmettano immediatamente e comunque entro e non oltre giovedì 17 aprile p. v. tutte le dichiarazioni dei candidati cittadini di altri Stati membri, affinché tale referente possa quanto prima attivare, a sua volta, i referenti degli Stati di origine dei candidati, per poi trasmettere agli Uffici elettorali circoscrizionali le informazioni ricevute.

Si prevede che le eventuali ricusazioni possono effettuarsi entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione. Tale termine è stato individuato per consentire al candidato escluso il diritto di ricorrere in tempi compatibili con la regolarità del procedimento elettorale, azionando eventualmente anche il giudizio endoprocedimentale disciplinato dall'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (che ora è stato "esteso" anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dalle integrazioni a tale articolo introdotte dal decreto legislativo n. 160 del 2012).

La lettera d) del medesimo articolo 1 disciplina in primo luogo le conseguenze dell'arrivo tardivo delle informazioni ostative all'eleggibilità del candidato. Se le informazioni ricevute dagli Uffici elettorali circoscrizionali dopo il ventiduesimo giorno invalidano il contenuto della dichiarazione, si prevede l'adozione, ove necessario, della dichiarazione di mancata proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ovvero (se

l'informazione perviene dopo la proclamazione) la delibera di decadenza da parte dell'Ufficio elettorale nazionale,

La stessa lettera d), inoltre, introduce il comma 9-*bis* dell'articolo 2 citato, con il quale viene disciplinato lo scambio di informazioni (tra referenti dei vari Stati membri e tra il referente designato dal Ministro dell'interno e i comuni) sull'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi in altro Stato membro di residenza.

La richiesta di informazioni da parte del referente designato dal Ministro dell'interno verrà inviata all'indirizzo PEC del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che quindi dovrà essere costantemente monitorato dall'ufficiale elettorale); l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare - secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 sull'incandidabilità) e sulla base dei propri atti e di **quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale** - che il/la suddetto/a cittadino/a abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo oppure risulti sconosciuto. Si segnala la necessità di rispettare il termine particolarmente ridotto previsto dal comma 9-bis in esame e quindi di **corrispondere con pec** all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta **entro quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente di poter informare immediatamente lo Stato di residenza del candidato.

Con l'articolo 2 il decreto legislativo in questione modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, disponendo, alla lettera a), l'integrazione del secondo comma dell'articolo 4 di tale legge, al fine di definire la perdita dell'eleggibilità a parlamentare europeo in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/1/UE (solo in caso di decisione giudiziaria individuale o decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale).

La lettera b) integra l'articolo 13 della medesima legge n. 18/79, stabilendo espressamente che **il manifesto con i contrassegni delle liste ed i candidati ammessi debba essere pubblicato** non più il quindicesimo giorno antecedente la votazione (come avveniva in precedenza ai sensi dell'art. 51 della legge n. 18/79 e dell'art. 24 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), ma **l'ottavo giorno antecedente;** ciò, per consentire la conclusione dell'eventuale contenzioso endoprocedimentale anche sulle candidature dei cittadini dell'Unione europea.

Il Dirigente
l'Ufficio Elettorale Provinciale
(*Milano*)

MB